

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022

Il Responsabile dei Servizi Generali, alla persona, culturali e di comunicazione, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 431/1998, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/6/1999, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 19/07/2021, della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020 e Deliberazione della Giunta regionale Toscana 8-8-2022 n. 972 ;

RENDE NOTO

che a partire dal 01/09/2022 e fino al 10/09/2022. i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere il contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione per l'anno 2022.

ART.1 - REQUISITE CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

1. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente nel Comune di Poggio a Caiano e nell'immobile per il quale richiede il contributo;
- b) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km. dal Comune in cui si è presentata la domanda. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali fornita dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a €. 25.000,00=. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero);

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c) valgono per tutti i componenti della famiglia anagrafica e non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad usoabitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di €. 25.000,00=, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

- d) valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00=. Tale valore si calcola

applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM

n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

e) non superamento del limite di €. 40.000,00= di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere c) e d);

f) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente. Il contratto deve essere regolarmente registrato, ed in regola con le registrazioni annuali, o depositato per la registrazione, ed avere ad oggetto la locazione di un alloggio adibito ad abitazione principale e corrispondente alla propria residenza anagrafica. Con riferimento a tale contratto dovranno essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio e la tipologia contrattuale, nonché i mq dell'alloggio. In alternativa alla registrazione il proprietario dell'immobile può aver optato per il regime della cedolare secca.

g) essere in possesso di attestazione ISE in corso di validità. La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere sottoscritta entro la data di scadenza del bando. Nel caso in cui alla scadenza del bando la DSU non risulti sottoscritta, la domanda verrà esclusa e non potrà essere sanabile neppure in sedi di ricorso.

Sulla base dei valori ISE e ISEE, attestati dalla certificazione, e dell'incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, si determina la collocazione nelle seguenti fasce:

Fascia A:

Valore ISE uguale o inferiore a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022, corrispondenti a €. 13.619,58= (tredicimilaseicentodiciannove/58), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;

oppure

Fascia B:

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 (€. 13.619,58=) e l'importo di €. 29.545,98= (ventinovemilacinquecentoquarantacinque/98), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24%;

- Valore ISEE non superiore a €. 16.500,00= (sedicimilacinquecento/00).

Per i nuclei familiari che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito una riduzione del reddito superiore al 25% in ragione dell'emergenza Covid-19, il limite ISEE è aumentato a €. 35.000,00=.

Tale riduzione deve essere certificata tramite la presentazione di ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022 e 2021 (redditi 2021 e 2020).

Per questi ultimi il valore ISE da considerare per calcolo dell'incidenza del 24% è rilevato dalla certificazione ISEE corrente o ordinaria.

h) non aver ottenuto altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativi allo stesso periodo temporale.

2. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita nelle graduatorie del contributo ad integrazione del pagamento del canone di locazione. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

3. La domanda di partecipazione al presente bando può essere presentata da un qualunque soggetto appartenente al nucleo familiare dell'intestatario del contratto di locazione. Il

Comune si riserva la facoltà, in caso di compartecipazione con risorse proprie al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente, in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base al D.P.C.M. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative.
2. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione, è possibile solo nei seguenti casi:
 - a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore;
 - b) presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
 - c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

ART. 3 - CANONE DI LOCAZIONE DI RIFERIMENTO

1. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, o depositato per la registrazione, e in regola con le registrazioni annuali, al netto degli oneri accessori, salvo successivi ed eventuali adeguamenti intervenuti. In alternativa alle registrazioni annuali del contratto il proprietario deve aver aderito alla disciplina della cedolare secca. In tal caso dovrà essere prodotta copia della relativa dichiarazione, se la stessa non risulta già inserita tra le clausole contrattuali.
2. Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione, di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.
3. In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari, il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E VALIDITA'

1. Le domande, compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, sottoscritte dall'interessato e con allegata tutta la documentazione richiesta, potranno essere presentate con una delle seguenti modalità:
 - in cartaceo su appuntamento presso l'ufficio Servizi Sociali;Il Comune procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza, la regolarità e la rispondenza al contenuto del presente bando di concorso.
2. Delle domande pervenute saranno formulate due graduatorie, articolate in **Fascia A e Fascia B**, in base al valore dell'ISE e secondo l'ordine decrescente della percentuale di incidenza canone/ISE.

Saranno formulate due graduatorie: una provvisoria e successivamente quella definitiva. Ogni graduatoria sarà articolata in due fasce: **Fascia A e Fascia B**. I concorrenti ammessi saranno inseriti nella fascia di appartenenza, secondo l'ordine decrescente della percentuale d'incidenza derivante dal rapporto canone/ISE.

3. La graduatoria provvisoria, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano eventualmente conseguito lo stesso punteggio, sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune **dal 16 settembre al 1 ottobre 2022**. Contro la graduatoria provvisoria è possibile proporre

ricorso, tramite domanda indirizzata al Responsabile del Settore Servizi generali, alla persona ,culturali e di comunicazione del Comune di Poggio a Caiano entro lo stesso termine di pubblicazione.

Successivamente alla graduatoria provvisoria verrà approvata la graduatoria definitiva che verrà pubblicata sempre sul sito internet a decorrere **dal 7 ottobre 2022**.

4. La graduatoria definitiva è valida fino al 31/12/2022.

5. Della collocazione o esclusione dalla graduatoria non vengono inviate comunicazioni personali all'indirizzo dei richiedenti. Pertanto, per verificare gli esiti della propria istanza, gli interessati dovranno consultare il sito internet del Comune di Poggio a Caiano.

6. Il sorteggio di cui al precedente punto 3 del presente articolo avverrà per estrazione casuale dei numeri di protocollo corrispondenti alle pratiche da sorteggiare, alla presenza di due testimoni. Dell'estrazione verrà redatto verbale che rimarrà agli atti di ufficio.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE

1. Alla domanda di partecipazione, da compiliarsi tassativamente in ogni sua parte, dovranno essere allegati:

- copia del documento di identità del dichiarante;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- copia del versamento dell'imposta di registrazione annuale o adesione alla cedolare secca;
- comunicazione attestante l'aggiornamento del canone di locazione secondo l'indice ISTAT o altra documentazione atta a dimostrare l'importo effettivo del canone applicato;
- in caso di ISE Zero o inferiore al canone di locazione: autocertificazione attestante la fonte disostentamento;
- (solo nel caso in cui ricorrano le condizioni): autocertificazione attestante di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito superiore al 25%, corredata della copia delle dichiarazioni fiscali 2022 (redditi 2021) e 2021 (redditi 2020) o, in alternativa, ISE corrente;

ART. 6 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è così calcolato:

- per la **Fascia A**: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore dell'ISE del nucleo familiare, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00= annui;
- per la **Fascia B**: corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore dell'ISE del nucleo familiare, fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.325,00= annui.

Il contributo teorico è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi.

2. L'erogazione dei contributi avverrà nei limiti delle risorse complessivamente disponibili e fino ad esaurimento delle stesse. In ogni caso non potrà essere inferiore ad €. 200,00=.

3. Il contributo non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza. Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione del contributo, comunica all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

3. **E' facoltà del Comune, all'atto dell'assegnazione delle risorse da parte della Regione, non destinare risorse alla Fascia B.** La collocazione nella graduatoria, pertanto, non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

4. La ripartizione delle risorse, secondo i criteri e le modalità sopra specificate, verrà effettuata successivamente all'assegnazione delle stesse da parte della Regione Toscana.

5. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2022, o comunque dalla data di stipula del contratto di locazione e/o dalla data di attribuzione della residenza, se successive, fino al 31 dicembre

2022. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori ai 15 giorni.

ART. 7 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E PRESENTAZIONE DELLE RICEVUTE DI PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo successivamente all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente bando e dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, nonché dell'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana.
2. I richiedenti (o gli eredi in caso di decesso del beneficiario) che saranno stati collocati nella graduatoria comunale definitiva, dovranno presentare la copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione entro **il termine perentorio del 31 gennaio 2023, senza che gli uffici comunali siano tenuti ad alcuna forma di sollecito.**
3. Il Comune eroga il contributo ai beneficiari su attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. E' fatto salvo il potere di verifica, da parte del Comune, dell'avvenuto pagamento al proprietario del contributo erogato al conduttore.
4. L'attestazione di pagamento del canone dovrà essere costituita da una prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una determinata somma di denaro al pagamento del canone di locazione.
5. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procederà come segue:
 - a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.
7. Il Comune prevede che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore a sanatoria della morosità medesima. In tal caso il locatore dovrà presentare apposita dichiarazione al Comune in cui si attesta che la liquidazione del contributo viene a sanare effettivamente la situazione di morosità, garantendo pertanto la permanenza del conduttore nell'immobile oggetto del contratto.
8. Le economie derivanti da perdite, modificazioni dei requisiti o per rideterminazione della posizione in graduatoria dei beneficiari a seguito di controllo svolti dai competenti uffici comunali, restano nella disponibilità del Comune fino ad esaurimento delle graduatorie.

ART. 8 - CASI PARTICOLARI

1. In caso di decesso del beneficiario, il contributo calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione, è assegnato agli eredi in possesso di certificazione che attesti il loro stato da presentare al Comune entro lo stesso termine di presentazione delle ricevute di pagamento.
2. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda, valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE e fermo restando che l'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.
3. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 9 - AUTOCERTIFICAZIONE, CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, il richiedente ricorre all'autocertificazione dei requisiti e delle condizioni previsti per la partecipazione al presente

bando.

2. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l'Ente procederà ad effettuare idonei controlli sulle informazioni autocertificate dal dichiarante e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

3. Il Comune può trasmettere agli Uffici Territoriali della Guardia di Finanza i nominativi relativi a casi particolari che si ritengano oggetto di una più attenta valutazione.

4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera e l'amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.

ART. 10 - INFORMATIVA AGLI INTERESSATI AI SENSI DEL GDPR 2016/679

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. nonché del Regolamento UE n. 2016/679. Gli stessi saranno inseriti nei propri archivi elettronici, e trattati e comunicati a terzi esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per maggiori informazioni consultare il sito web del Comune di Poggio a Caiano: www.comune.poggio-a-caiano.po.it

ART. 11 – PUBBLICITA'

1. Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune (www.comune.poggio-a-caiano.po.it) sul quale è possibile reperire anche il fac-simile della domanda di contributo.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alla L. 431/98, alla L.R.T. 2/2019, al D.P.C.M. n. 159/2013 e alle relative disposizioni attuative, e alla DGRT n. 402 del 30/03/2020.

Il Responsabile del Responsabile dei Servizi Generali
alla persona, culturali e di comunicazione
Massimiliano Martini